

Codice DB1015

D.D. 3 ottobre 2014, n. 279

**Revoca della D.D. n. 177/DB10.15 del 22 maggio 2014, inerente il contributo regionale concesso al Comune di Viverone (TO) per l'acquisizione di natante per sfalcio e raccolta delle idrofite lacustri. Riduzione di accertamento d'entrata n. 623/2014 di Euro 82.400,00 (cap. 34655/2014).**

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

Nel 2011, a seguito della sottoscrizione da parte del Comune di Viverone dell'Accordo di collaborazione tra Regione Piemonte, Provincia di Biella, Provincia di Torino, Comune di Viverone, Ente di Gestione del Parco Naturale provinciale del Lago di Candia per la gestione delle attività di contenimento e controllo delle macrofite acquatiche nei laghi di Viverone e Candia" (nel seguito "Accordo di Collaborazione"), la Regione Piemonte - Direzione Ambiente, con D.D. n° 215/DB10.00 del 7 luglio 2011, ha concesso al Comune di Viverone il contributo di Euro 82.400,00 (impegno n. 1752 sul cap. 238400/2011) per l'acquisizione di idoneo natante per lo sfalcio selettivo e la raccolta delle idrofite in eccesso (nel seguito "harvester"). Tale somma è stata incassata dal Comune di Viverone in data 20 marzo 2012 (mandato n. 22432 del 06/03/2012, quietanza n. 19578 del 20/03/2012);

nel 2014, dopo reiterate richieste di chiarimento da parte regionale al Comune di Viverone per la mancata ottemperanza alle tempistiche concordate nell'Accordo di collaborazione e già ridefinite per l'acquisto dell'harvester, la Regione Piemonte - Direzione Ambiente - Settore Tutela Quantitativa e Qualitativa delle Acque ha proceduto, con D.D. n. 177/DB10.15 del 22 maggio 2014, alla revoca del contributo erogato per l'acquisizione del citato harvester, provvedendo inoltre all'accertamento in entrata di detta somma di euro 82.400,00 sul cap. 34655/2014 ed alla notifica della suddetta determinazione al Comune di Viverone;

in data 7 agosto 2014 con lettera a firma del Direttore della Direzione Ambiente n. 10389/DB10.00, la Regione Piemonte ha preso atto della ulteriormente dichiarata volontà dell'Amministrazione comunale di Viverone di acquistare il citato natante per lo sfalcio e la raccolta delle idrofite del lago di Viverone, sia pure ad avvenuta revoca del contributo regionale concesso, e si è attivata ad operare le opportune verifiche amministrative e contabili e a verificare la legittimità e la percorribilità di una ulteriore valutazione rispetto agli atti già assunti, a condizione che il Comune di Viverone:

- manifestasse l'attuale interesse all'ottemperanza degli obblighi stabiliti nell'Accordo di collaborazione sopra citato;
- manifestasse la disponibilità all'utilizzo dell'harvester anche sul lago di Candia in base a modalità da concordarsi direttamente tra il Comune di Viverone e la Provincia di Torino, subentrata nella gestione del lago di Candia all'Ente Parco;
- valutasse la sostenibilità economico-finanziaria della gestione in amministrazione diretta dell'harvester (oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, oneri di rimessaggio, oneri correlati alla presenza di personale abilitato alla conduzione del natante, oneri per la gestione del materiale di sfalcio e quant'altro necessario al corretto funzionamento del mezzo) anche in relazione a valutazioni comparative già fornite dall'ufficio tecnico del Comune medesimo;
- comprovasse e certificasse il permanere della disponibilità della Provincia di Biella a finanziare l'acquisto del natante con la quota di finanziamento di propria competenza.

Il Comune di Viverone, con raccomandata r.r. di riscontro n. 4219 del 10 settembre 2014, pervenuta in data 17 settembre 2014 (prot. n. 11767), nel ribadire di condividere le finalità del predetto Accordo di collaborazione, avendone preso visione, ha certificato:

- di avere tuttora in disponibilità finanziaria sia il contributo regionale (euro 82.400,00) sia il contributo della Provincia di Biella (euro 10.000,00) destinati all'acquisto dell'harvester;
- di non essere soggetto a provvedimento di revoca del predetto contributo provinciale;
- di aver acquisito parere favorevole dalla Provincia di Torino (subentrata all'Ente parco del Lago di Candia quale Ente di gestione dell'area protetta), all'acquisto del natante alle stesse condizioni riportate nell'Accordo di collaborazione a suo tempo sottoscritto;
- di aver preso visione e valutato la rendicontazione predisposta a suo tempo dal proprio Ufficio Tecnico riguardo i costi di gestione diretta ed indiretta dell'harvester, dichiarando di aver creato nel bilancio 2015 apposito capitolo di spesa;
- di confermare la ferma volontà del Comune di Viverone ad acquistare l'harvester attraverso gara a valenza pubblica;

ed ha avanzato pertanto istanza di modifica della D.D. regionale n. 177/DB10.15 del 22 maggio 2014, relativa alla revoca del contributo in oggetto;

il Comune di Viverone, con ulteriore lettera raccomandata n. 4536 inviata in data 25 settembre 2014 ha inoltre successivamente provveduto:

- ad una ulteriore conferma del rispetto delle condizioni previste dal citato Accordo di collaborazione, con particolare riferimento agli artt. 3 ("Obblighi a carico delle parti") e 5 ("Controversie");
- a trasmettere copia della Deliberazione della propria Giunta Comunale n. 65 del 24 settembre 2014, da cui si rileva l'impegno a seguire un cronoprogramma molto ristretto per l'acquisto e per le necessarie verifiche di conformità dell'harvester;

in sede di Cabina di Regia per il Contratto di Lago di Viverone (verbale n. CDR 1403), riunitasi a Piverone in data 25 settembre 2014 i rappresentanti della Provincia di Torino hanno segnalato quale "emergenza ambientale" la preoccupante espansione nel Lago di Candia della pianta acquatica esotica ed invasiva denominata "fior di loto" (*Nelumbo nucifera*), già segnalata anche nel lago di Viverone;

nella medesima seduta, il Vice-sindaco di Viverone, rappresentante del Comune in Cabina di Regia, ha confermato la presenza di fior di loto in fase espansiva anche nel lago di Viverone, precisando, come da verbale, che le specifiche tecniche previste per l'harvester di cui all'Accordo di collaborazione, qualora ne divenisse possibile l'acquisto, potrebbero consentire lo sfalcio anche di tale specie esotica ed invasiva.

Considerato che:

Il lago di Viverone ed il lago di Candia sono entrambi importanti elementi della Rete Natura 2000 (rispettivamente Cod. IT1110020 e Cod. IT1110036) quali Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), per la presenza di numerosi ambienti e specie lacustri o ripariali da salvaguardare ai sensi della Dir. 92/43/CEE ("Habitat"), nonché quali Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), per la presenza e lo svernamento di avifauna protetta ai sensi della Dir. 2009/147/CE ("Uccelli");

i due laghi, entrambi di origine morenica ma molto differenti per dimensione e profondità, presentano alcune problematiche comuni, connesse essenzialmente al loro livello trofico (tenore di nutrienti disciolti) rispettivamente di eutrofia tendente all'ipertrofia per Viverone e di mesotrofia tendente all'eutrofia per Candia; nonostante la sostanziale assenza di inquinanti chimici nelle acque, essi evidenziano uno squilibrio ecosistemico che si riflette sulla loro classificazione di Stato Ecologico, "Scarsa" per Viverone e "Sufficiente" per Candia, alquanto distanti dall'obiettivo di

stato “Buono” da conseguire per entrambi i laghi entro il 2021, ai sensi della Dir. “Quadro” sulle Acque n. 2000/60/CE;

fra gli elementi di qualità biologica che risentono maggiormente, in termini quantitativi e qualitativi, di tali alterazioni, vi sono le macrofite (piante) acquatiche o idrofite, per le quali si registra una perdita di biodiversità vegetale, con la predominanza assoluta e la proliferazione di poche specie tolleranti condizioni di eutrofia avanzata e specie esotiche invasive opportuniste;

le piante acquatiche autoctone, come il millefoglie o la castagna d’acqua, costituiscono un patrimonio biologico da conservare e tutelare, ancorché da gestire; ben diverso è il caso delle idrofite esotiche ed invasive come il fior di loto, per le quali la stessa Unione Europea prevede la necessità di misure di contenimento e, laddove possibile, di eradicazione;

in particolare il lago di Viverone da almeno un decennio, nel periodo tardo primaverile-estivo è soggetto a fenomeni di eccezionale sviluppo vegetativo di piante acquatiche sommerse, soprattutto del millefoglie d’acqua (*Myriophyllum spicatum*) e, in misura minore, del ceratofillo comune (*Ceratophyllum demersum*);

l’abnorme sviluppo delle idrofite autoctone nel lago di Viverone, ancorché non continuativo, determina da oltre un decennio effetti negativi sulla fruibilità del lago, rendendo difficoltose le attività antropiche, ostacolando la balneazione e la fruizione delle strutture portuali e delle rive demaniali, ed ingenerando fastidiosi processi di decomposizione al termine della fase vegetativa;

il lago di Candia, storicamente dominato dalla autoctona castagna d’acqua (*Trapa natans*), tanto diffusa da essere annualmente oggetto, da parte dell’Ente di gestione dell’area protetta, di asportazione parziale con finalità di biomanipolazione e contenimento del carico trofico, si è recentemente rivelato in stato di grande sofferenza, per l’aggressiva diffusione di specie esotiche animali, quali il Gambero rosso della Louisiana, e vegetali, quali la citata idrofita radicata esotica altamente invasiva detta “fior di loto”, in fase di forte espansione nel lago;

sia nel 2013 sia nel 2014, come segnalato alla Regione Piemonte da apposita relazione a cura del Servizio Aree protette e Vigilanza Volontaria (Ente di Gestione del S.I.C.-Z.P.S. “Lago di Candia”) della Provincia di Torino, il fior di loto a Candia, sviluppatosi su circa 15.000 mq. di superficie lacustre, è stato soggetto ad asportazione meccanica e a sfalcio ripetuto attraverso un finanziamento ottenuto dalla Regione Piemonte sul Piano di Sviluppo Rurale - MISURA 323 (“tutela della biodiversità”) al fine di iniziare la eradicazione della specie dal lago.

Considerato altresì che:

risulta ora un preciso impegno da parte del Comune di Viverone a rispettare l’Accordo di collaborazione di cui in premessa ed in particolare:

- l’impegno ad acquisire il mezzo denominato “harvester” e a provvedere in piena autonomia alla sua messa in opera, gestione, manutenzione, rimessaggio, conduzione ed oneri annessi e connessi;
- l’impegno a raccordarsi con l’Ente di gestione del Parco Provinciale del Lago di Candia, ai fini delle attività di sfalcio delle idrofite mediante detto mezzo sia nel lago di Viverone, sia nel lago di Candia;
- l’impegno al rispetto di tutto quanto previsto agli artt. 3 (“Obblighi a carico delle parti”) e 5 (“Controversie”).

Rilevato che:

esiste un cronoprogramma con tempistiche ben definite e da concretizzarsi in tempi rapidi alle quali il Comune di Viverone si impegna a sottostare ai fini dell'acquisizione dell'"harvester", ed in particolare:

- ad iniziare l'iter di aggiudicazione del natante ai sensi del D.Lgs.163/2006 entro giorni tre dalla ricezione del provvedimento di revoca della D.D. n. 177/DB10.15 del 22 maggio 2014;
- a stabilire in 120 giorni l'iter di consegna del mezzo, verifica di corrispondenza alle specifiche e messa in operatività del predetto harvester.

Ritenuto quindi che:

esistano gli elementi, come sopra dettagliato, per accogliere l'istanza del Comune di Viverone e pertanto che si possa procedere a revocare il provvedimento n. n. 177/DB10.15 del 22 maggio 2014;

sia opportuno stabilire, allo scopo di monitorare in divenire le iniziative in carico al Comune di Viverone, che il Comune di Viverone medesimo dia comunicazione alla Regione Piemonte - Direzione Ambiente dell'avvenuto espletamento delle seguenti fasi:

- attivazione della procedura a contrarre per l'acquisto del mezzo natante in oggetto;
- aggiudicazione del relativo contratto;
- messa in esercizio del natante stesso.

Tutto ciò premesso e considerato,

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 relativa alle "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

vista la legge regionale n. 7 del 4 luglio 2005 recante "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

vista la legge regionale 2/2014 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016";

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

*determina*

- di accogliere l'istanza presentata dal Comune di Viverone (TO), per le motivazioni di cui in premessa;
- di confermare il contributo di Euro 82.400,00 concesso al Comune di Viverone (TO) per l'acquisizione di natante per sfalcio e raccolta delle idrofite lacustri come da Accordo di collaborazione citato in premessa;
- di revocare la D.D. n. 177/DB10.15 del 22 maggio 2014, per le motivazioni di cui in premessa;
- di ridurre l'accertamento in entrata n. 623/2014 di Euro 82.400,00 sul cap. 34655/2014;
- di notificare la presente determinazione al Sindaco del Comune di Viverone (TO), per quanto di competenza e per l'attuazione degli adempimenti ai quali il Comune di Viverone si è vincolato con nota n. 4219 del 10 settembre 2014 e nota n. 4536 del 25 settembre 2014, nonché con Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 24 settembre 2014;
- di stabilire che il Comune di Viverone (TO) dia comunicazione alla Regione Piemonte, Direzione Ambiente, dell'avvenuto espletamento delle seguenti fasi:

- attivazione della procedura a contrarre per l'acquisto dell'harvester;
- aggiudicazione del relativo contratto;
- messa in esercizio del natante stesso.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso avanti al TAR Piemonte, entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

Ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni), la presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il Dirigente  
Paolo Mancin